

#### Art.1

L'articolo 1 della legge regionale 20 dicembre 1957, numero 28, sostitutivo dell'articolo 1 della legge regionale 5 ottobre 1956, numero 25, è sostituito dal seguente:

"Ai dipendenti, in servizio, dell'Amministrazione regionale e del Consiglio regionale, che non siano proprietari od assegnatari di altro appartamento nel Comune di residenza, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad anticipare:

- a) le somme occorrenti per l'acquisto di suoli edificatori sociali, nel caso in cui detti dipendenti siano riuniti in cooperative edilizie regolarmente costituite;
- b) un importo pari al 25 per cento del prezzo complessivo da versare per l'acquisto dell'appartamento qualora i dipendenti stessi singolarmente stia fruendo dei benefici concessi dalle vigenti leggi in materia di edilizia popolare ed economica che in proprio, intendano costruire od acquistare un alloggio di nuova costruzione, avente le caratteristiche indicate dall'articolo 2 della legge regionale 22 marzo 1960, numero 4.

Le anticipazioni di cui al comma precedente non potranno in alcun caso superare il 25 per cento dell'importo massimo ammesso a mutuo ai sensi della legge regionale 22 marzo 1960, numero 4, concernente provvidenze per il miglioramento delle condizioni di abitabilità in Sardegna, e successive modificazioni.

#### Art.2

Nel testo della legge regionale 5 ottobre 1956, numero 25, e successive modificazioni, le dizioni "INACasa" e "Legge 26 novembre 1953, numero 1148" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "Gestione Case per lavoratori" e "Legge 4 febbraio 1963, n. 60 e relativo regolamento di attuazione".

#### Art.3

L'Amministrazione regionale è autorizzata inoltre ad anticipare al personale ammesso a fruire delle provvidenze di cui al precedente articolo le spese legali e fiscali dovute per la stipulazione e la registrazione degli atti relativi all'acquisto degli immobili, ivi comprese le spese per eventuali accensioni ipotecarie.

#### Art.4

L'articolo 3 della legge regionale 5 ottobre 1956, numero 25, è sostituito dal seguente:

"A ciascun beneficiario delle provvidenze di cui ai precedenti articoli, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo di lire 50.000 a vano legale, fino ad un massimo di lire 300.000".

#### Art.5

Le provvidenze di cui ai precedenti articoli sono estese, allo scopo di favorire la riduzione ovvero l'estinzione della eventuale situazione debitoria conseguente all'acquisto dell'immobile, anche al personale in servizio che alla data di entrata in vigore della presente legge abbia stipulato promessa o atto definitivo di compravendita di suoli o di alloggi o di entrambi, sempreché la promessa o l'atto definitivo di compravendita abbiano avuto luogo nel corso del rapporto di servizio regionale.

Qualora l'ammontare della situazione debitoria di cui al precedente comma risultasse inferiore all'ammontare delle predette provvidenze, le provvidenze stesse, fermo restando l'ammontare del contributo di cui all'articolo 4 vengono ridotte sino ad eguagliare la situazione debitoria medesima.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti sono altresì estese alle cessioni in proprietà concesse ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, numero 2 e successive modificazioni, ove il riscatto avvenga in unica soluzione.

#### Art.6

Il contributo di cui all'articolo 4 compete anche al personale in servizio che singolarmente od in qualità di socio di società cooperativa per costruzione di case popolari od economiche, sia assegnatario di alloggio comunque costruito o da costruire col concorso e con il contributo dello Stato, à termini della vigente legislazione sull'edilizia popolare ed economica.

Il contributo compete al personale che abbia conseguito o consegua la proprietà dell'alloggio con i mutui di cui alla legge 10 agosto 1950, numero 715.

Le provvidenze di cui ai commi precedenti competono solo nel caso che il dipendente interessato sia divenuto o divenga assegnatario ovvero proprietario dell'alloggio nel corso del rapporto di servizio regionale, ed a condizione che il contributo sia interamente utilizzato per la riduzione delle quote di ammortamento dei debiti conseguenti all'acquisto dell'alloggio, ovvero per il miglioramento delle condizioni di abitabilità dell'alloggio stesso.

#### Art.7

Le provvidenze di cui alla legge regionale 22 marzo 1960, numero 4 e successive modificazioni sono estese al personale in servizio presso l'Ufficio della Regione Sarda in Roma.

#### Art.8

Delle provvidenze di cui alla presente legge ogni dipendente può godere una sola volta.

#### Art.9

Le domande documentate intese a fruire delle provvidenze di cui ai precedenti articoli devono essere presentate all'Assessorato regionale ai lavori pubblici.

Sulle domande relative alle provvidenze di cui ai precedenti articoli provvede l'Assessore regionale ai lavori pubblici.

#### Art.10

Al ricupero delle somme anticipate à termini degli articoli 1, 3 e 5, decurtate del contributo di cui all'articolo 4, si darà inizio tre anni dopo che il beneficiario avrà occupato l'appartamento, mediante trattenuta mensile da effettuarsi sul trattamento economico fisso globale, pari a:

- un ventesimo del trattamento nel periodo dal quarto al sesto anno dopo l'occupazione dell'appartamento;
- un dodicesimo nel periodo dal settimo anno fino alla totale estinzione del debito.

In caso di cessazione del rapporto di lavoro, l'Amministrazione potrà rimborsarsi delle anticipazioni mediante trattenuta sull'indennità di liquidazione o su qualunque altra somma dovuta, salvo il rimborso delle somme residue.

#### Art.11

Un regolamento di esecuzione, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, fisserà le modalità per l'adozione dei provvedimenti di cui ai precedenti articoli.

#### Art.12

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno 1964 sarà istituito un capitolo con la denominazione:

"Anticipazioni per l'acquisto di aree per la costruzione di case di abitazione per i dipendenti di ruolo e per il personale comandato del Consiglio regionale e della Amministrazione regionale; anticipazione ai predetti per gli accenti per gli alloggi Gestione Case per lavoratori e per altri alloggi costruiti, da costruirsi od acquistarsi con le provvidenze di cui alla vigente legislazione in

materia di edilizia popolare ed economica", e con lo stanziamento di lire 130.000.000.

La denominazione del capitolo del bilancio della Regione per l'anno 1964 corrispondente al capitolo 145 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno 1963 sarà così modificata:

"Spese per la concessione di contributi ai dipendenti di ruolo e non di ruolo e al personale comandato del Consiglio regionale, dell'Amministrazione regionale per gli alloggi Gestione case per

lavoratori ed altri alloggi costruiti, da costruirsi o da acquistarsi con le provvidenze di cui alla vigente legislazione in materia di edilizia popolare ed economica".

A favore di detto capitolo sarà stanziata la somma di L.25.000.000.

Le spese per l'attuazione della presente legge fanno carico ai predetti capitoli ed a quelli corrispondenti dei bilanci successivi.

=====

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 24 Ottobre 1988, n.137.**

**Regolamento per l'esecuzione della legge regionale 23 gennaio 1964, n.5, concernente: Modificazioni delle provvidenze a favore del personale regionale per l'acquisto di case di abitazione** (*Registrato alla Corte dei Conti • Sezione per la Regione Sarda • Addì 12 novembre 1986 - Reg. n. 1 Atti di Governo - Foglio n. 38*)

**Il Presidente della Giunta Regionale**

**Visto** lo Statuto speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

**Visto** l'art.2, III comma, lett.a) della legge regionale 7.1.1977, n.1, recante: "Norme sull'organizzazione Amministrativa della Regione sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali";

**Vista** la legge regionale 23 gennaio 1964, n.5, concernente: "Modificazioni delle provvidenze a favore del personale regionale per l'acquisto di case di abitazione";

**Vista** la sentenza della Corte costituzionale n.371 del 19 dicembre 1985;

**Considerato** che il Consiglio regionale, nella seduta antimeridiana dell'11 giugno 1986, ha approvato il regolamento di cui all'oggetto, ai sensi dell'art. 27 dello Statuto speciale per la Sardegna;

**Emana**

il seguente decreto, recante: Regolamento per l'esecuzione della legge regionale 23 gennaio 1964, n.5, concernente: "Modificazioni delle provvidenze a favore del personale regionale per l'acquisto di case di abitazione."

**Art.1**

Per l'ammissione ai benefici di cui alla Legge Regionale 23 gennaio 1964, n.5, gli interessati debbono presentare domanda in carta legale all'Assessore regionale Lavori Pubblici che provvede, con proprio decreto, alla concessione delle provvidenze medesime.

**Art.2**

Le domande intese ad ottenere le anticipazioni previste dall'art.1 della L.R. 23 gennaio 1964, n.5, devono essere corredate dai seguenti documenti:

a) stato di famiglia, sul quale l'Ufficio del Catasto riporti le eventuali iscrizioni al catasto fabbricati;

b) in caso di costruzione;

1) progetto, comprendente: la relazione illustrativa, i disegni approvati dalla Commissione edilizia locale o dal Sindaco, il computo metrico estimativo;

2) promessa di vendita, o atto di acquisto, del suolo edificatorio;

c) in caso di acquisto;

1) - relazione illustrativa;

2) - planimetria dell'immobile oggetto dell'acquisto e piano generale dal quale risulti l'esatta ubicazione del fabbricato di cui fa parte l'appartamento;

3) - promessa di vendita o atto di acquisto dell'appartamento;

4) - perizia determinante il valore dell'appartamento.

Qualora trattasi di cooperativa edilizia, oltre che i documenti indicati nei precedenti punti b) e c), la domanda deve essere corredata dalla copia notarile del verbale dell'Assemblea dei soci da cui risulti specificato l'appartamento assegnato o da assegnarsi al socio, la caratura preventiva e definitiva approvata dall'Assemblea dei soci, nonché lo stato di famiglia di ogni singolo socio con le annotazioni di cui al precedente punto a).

Per coloro che beneficiano delle provvidenze di cui alla L.R. 22.3.1960, n.4, e successive modificazioni, la documentazione predetta non è richiesta: fatta eccezione, in caso di soci di cooperativa, per la caratura preventiva approvata dall'Assemblea dei soci e per la copia notarile del verbale della Assemblea dei soci da cui risulti specificato l'appartamento assegnato al socio; negli altri casi sarà sufficiente il riferimento alla pratica in corso;

Per coloro che non beneficiano delle provvidenze di cui alla L.R. 22.3.1960, n.4, e successive modificazioni, l'Assessorato ai Lavori Pubblici, previo sopralluogo, esprimerà il proprio parere, determinante, di congruità in merito alla stima dell'immobile ed alla rispondenza ai requisiti richiesti dalla L.R. 23 gennaio 1964, n.5.

**Art.3**

Nel decreto di concessione delle provvidenze di cui agli articoli 1, 3 e 4 della L.R. 23 gennaio 1964, n.5, l'Assessore ai Lavori Pubblici fisserà i termini seguenti:

a) in caso di anticipazione da concedersi in base a presentazione di promessa di vendita di suoli edificatori o di alloggi, un termine non superiore nel massimo a sei mesi per la stipulazione dell'atto definitivo di acquisto;

b) in caso di costruzione di nuova abitazione, il termine entro il quale dovrà essere ultimata la costruzione e presentato il certificato di abitabilità.

I termini predetti potranno essere prorogati per motivi di forza maggiore.

In caso di inosservanza dei termini prestabiliti, l'Amministrazione Regionale procederà al recupero integrale delle somme anticipate.

**Art.4**

Chi intenda beneficiare delle provvidenze previste all'art. 5 della LR. 23 gennaio 1964, n.5, dovrà dimostrare la propria situazione debitoria con una documentazione probante l'esistenza del debito contratto per le finalità di cui al primo comma del suddetto articolo, da presentarsi contestualmente alla documentazione di cui al precedente articolo 2.

#### Art.5

Nell'espletamento delle domande inoltrate ai sensi del precedente articolo 4 sarà data la precedenza;

- a coloro che alla data di entrata in vigore della legge regionale 23 gennaio 1964, n.5, siano già immessi nella nuova abitazione;
- indi a coloro che abbiano iniziato la costruzione o che, in caso di acquisto, dimostrino di possedere la relativa promessa di vendita;
- indi a coloro che, in caso di costruzione, abbiano perfezionato l'atto di acquisto dei suoli edificatori.

A parità di condizioni sarà debitamente tenuto conto anche della anzianità di servizio prestato presso l'Amministrazione Regionale.

#### Art. 6

Le singole pratiche sono prese in esame da una Commissione, nominata con decreto del Presidente della Giunta Regionale, di cui fanno parte:

- 1) L'Assessore ai Lavori Pubblici, Presidente;
- 2) Il Direttore dei Servizi dell'Assessorato ai Lavori Pubblici, Vice Presidente;
- 3) Un funzionario, di grado non inferiore a capo divisione, dell'Assessorato alle Finanze, designato dall'Assessore alle Finanze;
- 4) Un funzionario, di grado non inferiore a capo divisione, della Presidenza della Regione;
- 5) Un rappresentante del personale regionale.

Funge da segretario un funzionario della carriera di concetto, della qualifica non inferiore a primo ragioniere o equiparata, dalla Sezione mutui edilizi dell'Assessorato ai Lavori Pubblici.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per il visto e la registrazione e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Cagliari, li 24 ottobre 1956.

Melis

### Legge Regionale 5 ottobre 1956, n. 25

**Provvidenze e agevolazioni a favore del personale regionale per la costruzione di case** *(Testo coordinato con successive modificazioni ed integrazioni: leggi regionali 20 dicembre 1957, n.28 – 23 gennaio 1964, n.5 – 29 gennaio 1969, n.6)*

#### Art.1

*(come sostituito dall'art.1 della l.r. n.5-64)*

L'articolo 1 della legge regionale 20 dicembre 1957, numero 28, sostitutivo dell'articolo 1 della legge regionale 5 ottobre 1956, numero 25, è sostituito dal seguente:

“Ai dipendenti, in servizio, dell'Amministrazione regionale e del Consiglio regionale, che non siano proprietari od assegnatari di altro appartamento nel Comune di residenza, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad anticipare:

- a) le somme occorrenti per l'acquisto di suoli edificatori sociali, nel caso in cui detti dipendenti siano riuniti in cooperative edilizie regolarmente costituite;
- b) un importo pari al 25 per cento del prezzo complessivo da versare per l'acquisto dell'appartamento qualora i dipendenti stessi singolarmente stia fruendo dei benefici concessi dalle vigenti leggi in materia di edilizia popolare ed economica che in proprio, intendano costruire od acquistare un alloggio di nuova costruzione, avente le caratteristiche indicate dall'articolo 2 della legge regionale 22 marzo 1960, numero 4.

Le anticipazioni di cui al comma precedente non potranno in alcun caso superare il 25 per cento dell'importo massimo ammesso a mutuo ai sensi della legge regionale 22 marzo 1960, numero 4, concernente provvidenze per il miglioramento delle condizioni di abitabilità in Sardegna, e successive modificazioni.

#### Art.2

L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata ad anticipare per conto e nome dei dipendenti di cui all' art. 1 che abbiano fatto domanda di assegnazione alloggi INACasa le somme necessarie per la corresponsione degli acconti previsti dalla citata legge 26 novembre 1955, n. 1148.

#### Art.3

*(come sostituito dall'art.4 della l.r. n.5-64)*

A ciascun beneficiario delle provvidenze di cui ai precedenti articoli, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo di lire 50.000 a vano legale, fino ad un massimo di lire 300.000.

#### Art.4

Le somme anticipate in base agli articoli 1 e 2, decurtate del contributo di cui all' art. 3, saranno rimborsate dagli assegnatari mediante trattenute mensili pari a un dodicesimo del trattamento economico fisso globale. In caso di cessazione del rapporto di lavoro l'Amministrazione dovrà rimborsarsi delle anticipazioni mediante trattenuta sulla indennità di licenziamento o su qualunque altra somma dovuta, salvo il rimborso delle somme ancora residue. Al recupero delle somme anticipate si darà inizio tre mesi dopo che il beneficiario avrà occupato l'appartamento.

#### Art.5

Per l'esecuzione della presente legge si applicano le disposizioni relative alla gestione INACasa.

#### Art.6

Per far fronte alle spese derivanti dall' attuazione della presente legge è istituito nel Bilancio 1956 il capitolo 177 bis: <<Spese per l'acquisto di aree per la costruzione di case di abitazione per i dipendenti di ruolo e non di ruolo della Regione e per il personale comandato; spese per contributi ed anticipazioni ai predetti per gli acconti per alloggi INACasa >>. A favore di detto capitolo è stornata dal capitolo 136 dello stato di previsione della spesa del Bilancio 1956 la somma di L. 400.000.000. Ad iniziare dal Bilancio 1957 sarà istituito apposito capitolo nello stato di previsione della entrata, nel quale saranno fatte affluire le quote rimborsate dai dipendenti regionali e dal personale comandato.

=====

Legge Regionale 20 dicembre 1957, n. 28

**Modifiche alla legge regionale 5 ottobre 1956, n. 25, concernente provvidenze e agevolazioni a favore del personale regionale per l'acquisto di case.**

---

**Art. 3**

Le dizioni del cap. 36 bis dello stato di previsione dell'entrata e del cap. 140 bis dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per il 1957, istituiti con legge regionale 19 ottobre 1957, n. 24, sono modificate come segue:

- Le dizioni del cap. 36 bis dello stato di previsione dell'entrata e del cap. 140 bis dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per il 1957, istituiti con legge regionale 19 ottobre 1957, n. 24, sono modificate come segue:

"Cap. 36 bis - Rimborso, da parte delle cooperative dei dipendenti di ruolo e non di ruolo e del personale comandato del Consiglio regionale e dell'Amministrazione regionale, delle quote massime ammesse per vano legale, che saranno riconosciute dall'INACasa in forza della delibera del Comitato d' Attuazione

dell'INACasa, n.257, in applicazione dell'art. 8 della legge 26 novembre 1955, n.1148".

Le dizioni del cap. 36 bis dello stato di previsione dell'entrata e del cap. 140 bis dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per il 1957, istituiti con legge regionale 19 ottobre 1957, n. 24, sono modificate come segue:

omissis

"Cap. 140 bis - Anticipazioni per l'acquisto di aree per la costruzione di case di abitazione per i dipendenti di ruolo e non di ruolo e per il personale comandato del Consiglio regionale e dell'Amministrazione regionale: spese per contributi ed anticipazioni ai predetti per gli acconti per gli alloggi INACasa".

---

=====

**Legge Regionale 29 gennaio 1969, n. 6**

**Modifiche alle leggi regionali recanti provvidenze a favore del personale regionale per la costruzione di case.**

---

**Art.1**

Al ricupero delle somme anticipate ai sensi della legge regionale 5 ottobre 1956, n.25, e successive modificazioni, e della legge regionale 23 gennaio 1964, n.5, si darà inizio a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale il beneficiario avrà estinto il debito contratto per l'acquisto, la costruzione, il riscatto o il miglioramento delle condizioni di abitabilità, dell'alloggio. Al ricupero delle somme anticipate ai dipendenti che non abbiano usufruito di alcun mutuo o che estinguano anticipatamente il debito, si darà inizio a partire dal 1° gennaio dell'ottavo anno successivo a quello nel quale è

avvenuta la concessione dell'anticipazione o la estinzione del debito.

Il ricupero delle somme anticipate ha luogo mediante trattenute mensili da effettuarsi sul trattamento economico fisso globale, nella misura di un ventesimo del trattamento stesso.

In caso di cessazione del rapporto di lavoro, l'Amministrazione regionale potrà rimborsarsi delle anticipazioni mediante trattenute sull'indennità di liquidazione o su qualunque altra somma dovuta, salvo il rimborso delle somme residue.

---

**Legge Regionale n.5 del 1964 – Documentazione in carta libera da allegare alla domanda in bollo (€14,62)**  
*(la documentazione (compresa la domanda) deve essere prodotta in originale e una copia)*

- 1) **Certificato dello stato di famiglia** (oppure autocertificazione);
- 2) **Dichiarazione personale di impossidenza di altro alloggio nel Comune dove acquista/ristruttura/costruisce** (conforme a schema allegato – allegare copia di documento d'identità valido);
- 3) **Certificato di servizio rilasciato dall'Ufficio del Personale attestante la dipendenza dall'Amministrazione Regionale o dal Consiglio;**

**Inoltre:**

**4) In caso di acquisto di alloggio direttamente dal costruttore;**

- a) Relazione tecnico-illustrativa dell'alloggio;
- b) Planimetria catastale dell'alloggio e planimetria generale dalla quale risulti l'esatta ubicazione del fabbricato di cui fa parte l'alloggio;
- c) Perizia determinante il valore dell'appartamento redatta sulla base della capitalizzazione del reddito o a valore di mercato;
- d) Compromesso di vendita o atto di acquisto dell'alloggio registrati agli effetti fiscali con relative fatture notarili;
- e) Dichiarazioni ai fini IVA o fatture IVA;

**5) In caso di acquisto di alloggio da dante causa non costruttore;**

- a) la documentazione di cui al precedente punto 4) con esclusione di quella indicata alla lett.e);
- b) perizia giurata attestante che l'alloggio non necessita di interventi di ristrutturazione, restauro o risanamento;

**6) In caso di acquisto di alloggio se il richiedente è socio di cooperativa edilizia a proprietà individuale;**

- a) i documenti di cui al punto 4), lett. a) e b);
- b) copia notarile del verbale del Consiglio di Amministrazione di assegnazione dell'alloggio al socio;
- c) dichiarazione del Presidente della cooperativa attestante il costo complessivo dell'intero intervento e quello relativo all'alloggio assegnato al richiedente;
- d) atto notarile di assegnazione dell'alloggio registrato agli effetti fiscali con relative fatture notarili;

**7) In caso di costruzione;**

- a) Progetto comprendente:
  - a-1) relazione tecnico-illustrativa del costruendo alloggio;
  - a-2) disegni approvati dalla Commissione edilizia locale;
  - a-3) computo metrico estimativo;
- b) Compromesso di vendita o atto di acquisto del suolo edificatorio registrato fiscalmente con relative fatture notarili;

**8) In caso di ristrutturazione o restauro;**

- a) Perizia da cui risulti la necessità degli interventi;
- b) Progetto dei lavori comprendente il carteggio di cui al punto 7), lett.a-1), a-2) e a-3);
- c) Atto di proprietà dell'alloggio;

**9) In caso di risanamento;**

- a) Certificato dell'Ufficiale Sanitario del Comune comprovante le deficienti condizioni igieniche dell'alloggio;
- b) Progetto dei lavori comprendente il carteggio di cui al punto 7), lett.a-1), a-2) e a-3);
- c) Atto di proprietà dell'alloggio

**10) In caso di ampliamento;**

- a) Progetto dei lavori comprendente il carteggio di cui al punto 7), lett.a-1), a-2) e a-3);
- b) Atto di proprietà dell'alloggio.

L'anticipazione relativa alle spese notarili e fiscali potrà essere richiesta producendo anche apposito preventivo del notaio.

Si possono inoltrare anche atti di mutuo, inerenti l'intervento per il quale si richiedono i benefici previsti dalla RL.n.5/1964 registrati agli effetti fiscali con relative fatture notarili.

Si devono rispettare limiti di superficie soltanto nel caso di interventi di costruzione e precisamente:

- Superficie utile abitabile 143 mq
- Superficie non residenziale 57 mq
- Superficie relativa al garage 18 mq

**N.B.**

I dipendenti che, alla data di presentazione dell'istanza, non risiedono nell'alloggio per il quale richiedono le provvidenze ex LR.n.5/64 devono, a penda della decadenza dei benefici, trasferire la residenza nello stesso e comunicarla al S.E.R. entro 60 giorni dalla data del provvedimento di erogazione delle provvidenze.

Nella domanda il beneficiario deve specificare l'opzione con cui desidera che venga accreditato il rimborso a lui spettante (numero c/c con IBAN - assegno circolare o bancario - contanti).



**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CERTIFICATO DI STATO DI FAMIGLIA**  
*(articolo 46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)*

Il sottoscritto ..... nato a ..... il ..... e  
residente a ..... in Via .....n°....., consapevole delle sanzioni  
penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi (richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre  
2000, n. 445), nonché della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della  
dichiarazione non veritiera, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese  
(articolo 75 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445)

**DICHIARA**

che la propria famiglia si compone di:

1. .... nata il ..... a ..... *DICHIARANTE*
2. .... nato il ..... a ..... *FIGLIO*

.....

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
*(data)*

\_\_\_\_\_  
*(firma del dichiarante, per esteso e leggibile)*

Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 37 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

\*La firma non va autenticata, né deve necessariamente avvenire alla presenza dell'impiegato dell'Ente che ha richiesto il certificato.

Art. 74 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445: Costituisce violazione dei doveri d'ufficio la mancata accettazione delle dichiarazioni sostitutive di certificazione (autocertificazione) rese a norma delle disposizioni di cui all'art. 46 D.P.R. 28.12.2000 N. 445



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI  
Servizio Edilizia Residenziale

Il/La sottoscritt.....nat....  
a .....il..... residente a .....  
Via .....n..... consapevole delle sanzioni penali e della revoca dei benefici cui possa  
andare incontro in caso di dichiarazioni false,

**DICHIARA**

**sotto la propria responsabilità**

DI NON POSSEDERE ALTRO ALLOGGIO ADEGUATO NEL COMUNE dove acquista/costruisce/ristruttura.

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
(data)

\_\_\_\_\_  
(firma)

Allego copia di documento d'identità valido:.....

---==000000==---

Dichiaro che la firma su estesa è stata apposta in mia presenza dal... Sig..... dipendente  
dell'Amministrazione regionale previo accertamento dell'identità del... medesim...

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
(data)

IL FUNZIONARIO

\_\_\_\_\_